Legge regionale 6 aprile 2001, n. 7 (BUR n. 32/2001)

NORME PER IL SOSTEGNO E IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI ORNITOLOGICHE VENETE

Art. 1 – Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce alle associazioni ornitologiche venete il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica del Veneto; tale ruolo si estrinseca in particolare in:
a) iniziative a carattere associativo per il miglioramento delle razze e delle varietà in campo ornitologico;
b) iniziative di carattere culturale e ricreativo, nonché organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale od internazionale;
c) iniziative di sensibilizzazione e di informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura;
d) iniziative volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento.

Art. 2 - Albo delle associazioni ornitologiche.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni ornitologiche venete.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera sulle modalità per la iscrizione all'albo.
3. Sono requisiti necessari per la iscrizione all'albo:
a) la previsione del perseguimento di una o più delle iniziative di cui all'articolo 1;
b) la presenza di sede operativa ubicata nella Regione Veneto.
4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per accedere ai contributi di cui alla presente legge, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 4.

Art. 3 - Contributi alle associazioni ornitologiche.

1. Per poter accedere ai contributi di cui alla presente legge le associazioni ornitologiche iscritte all'albo formulano programmi annuali di attività che rientrano nelle iniziative previste dall'articolo 1.
2. Le domande di contributo, con allegati i programmi di cui al comma precedente, sono presentate al Presidente della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale definisce ogni anno modalità e termini per la presentazione delle domande e i criteri di riparto dei contributi.

Art. 4 - Norma transitoria.

1. In sede di primo esercizio di applicazione della presente legge le associazioni ornitologiche, per fruire dei contributi di cui al precedente articolo 3, devono dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione all'albo.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 200 milioni per l'anno 2001, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 80210, denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 4 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 2001 e contemporanea istituzione nel medesimo del capitolo n. 75062 denominato "Contributi alle associazioni ornitologiche venete" con lo stanziamento di lire 200 milioni per competenza e per cassa.
2. Per gli esercizi successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.